

Il soccorso istruttorio nelle procedure di affidamento: evoluzione, funzioni e limiti

Procedural assistance in public procurement procedures: evolution, functions and limits

di Giuseppe Di Pietro

Abstract [ITA]: Il contributo analizza il soccorso istruttorio nelle procedure di affidamento. Premessi brevi cenni all'evoluzione normativa, vengono esaminate le principali funzioni e i limiti applicativi alla luce del d.lgs. n. 36/2023. Muovendo dall'art. 101 e dalla nuova articolazione delle diverse forme dell'istituto, la disamina si concentra sul soccorso correttivo, che costituisce il profilo di maggiore novità del nuovo Codice, in quanto consente la rettifica degli errori materiali contenuti nell'offerta tecnica o economica, seppur entro limiti rigorosi, anche temporali. Il saggio si sofferma, quindi, sul fondamento e sui limiti di tale figura, esaminandone il rapporto con il principio del risultato, con il principio della fiducia, con l'autoresponsabilità dell'operatore economico e con le esigenze di *par condicio* e trasparenza della procedura. Nell'ultima parte vengono considerati i principali problemi applicativi e gli orientamenti giurisprudenziali, al fine di verificare se il nuovo assetto normativo abbia realmente chiarito il confine tra errore emendabile e modifica sostanziale dell'offerta.

Abstract [ENG]: *This essay analyses procedural assistance in public procurement procedures by reconstructing its regulatory evolution, principal functions and operational limits in the light of Legislative Decree No. 36/2023. Starting from Article 101 and from the new articulation of the different forms of the mechanism, the analysis focuses on corrective procedural assistance, which represents the most innovative feature of the new Code insofar as it allows the rectification of material errors contained in technical or financial tenders within strict limits. The paper then addresses the rationale and boundaries of this mechanism, examining its relationship with the principle of result, the principle of trust, the economic operator's responsibility, and the requirements of equal treatment and procedural transparency. In its final part, the essay considers the main practical issues and the most significant case-law developments in order to assess whether the new legal framework has effectively clarified the boundary between an amendable error and a substantial modification of the tender.*

Parole chiave: Appalti pubblici – Codice dei contratti pubblici – Soccorso istruttorio – Principio del risultato

Keywords: *Public procurement – Procedural assistance – Corrective procedural assistance – Operational limits*

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Le varie forme di soccorso istruttorio nel nuovo Codice. – 3. Il soccorso correttivo: fondamento, limiti e rapporto con i principi generali. – 4. Le questioni applicative e la posizione della giurisprudenza. – 5. Conclusioni.

1. Premesse.

L'origine normativa dell'istituto del soccorso istruttorio nelle procedure di affidamento può essere ricondotta all'art. 27 della Direttiva 71/305/CEE, relativa al coordinamento delle procedure di

aggiudicazione degli appalti di lavori¹, poi recepito nell'ordinamento interno dall'art. 18, comma 3, della l. 8 agosto 1977, n. 584. Già in quella prima emersione positiva era riconosciuta alla stazione appaltante la possibilità di consentire all'operatore economico il completamento del corredo documentale e il chiarimento del relativo contenuto, secondo una logica finalizzata ad evitare che carenze meramente formali rappresentassero condizione ostativa alla partecipazione, anche nel prisma dell'esigenza di soluzioni conformate al principio di proporzionalità².

Col tempo, il soccorso istruttorio è stato oggetto di una vera e propria stratificazione normativa, oltre che con l'art. 6 della l. 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, attraverso la legislazione di recepimento delle direttive europee in materia di lavori, forniture e servizi, e, poi, è stato contemplato nel Codice del 2006 (art. 46, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), successivamente in quello del 2016 (art. 83 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)³ e, da ultimo, dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)⁴.

Lungo questo itinerario, il soccorso istruttorio ha progressivamente assunto una fisionomia sempre più precisa e sistematica, sino a divenire uno degli strumenti centrali attraverso cui il diritto dei contratti pubblici tenta di comporre, in modo ragionevole ed equilibrato, le esigenze di certezza e speditezza della procedura, di autoresponsabilità⁵ e di *par condicio*⁶, da un lato, con quelle di massima partecipazione e di selezione dell'offerta migliore, dall'altro⁷.

L'attuale disciplina è oggi contenuta nell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, disposizione che rappresenta il punto di approdo di questo percorso evolutivo. Essa, infatti, oltre a riprodurre formule già note, conferisce all'istituto una più chiara articolazione, tesa a suggellare la prevalenza della sostanza sulla forma, entro il limite dell'indebito vantaggio competitivo e del principio di immodificabilità dell'offerta⁸. In tal senso, il nuovo art. 101 si inserisce in una linea di continuità con gli orientamenti maturati in giurisprudenza, i quali avevano già da tempo mostrato una tendenza a leggere il soccorso istruttorio nell'ottica della leale cooperazione tra pubblico e privato⁹.

Tra i profili di maggiore interesse della nuova disciplina assume un rilievo particolare la previsione contenuta nel comma 4 dell'art. 101, che consente all'operatore economico di provvedere, fino al giorno fissato per l'apertura dell'offerta (tecnica e economica), alla rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o in quella economica, purché la correzione non si traduca nella presentazione di una nuova offerta né in una sua modifica sostanziale e sia comunque salvaguardato l'anonimato. La disposizione segna, infatti, un passaggio significativo, poiché positivizza una possibilità emendativa che, pur trovando antecedenti nella prassi applicativa e nell'elaborazione giurisprudenziale (con riferimento alla correzione dell'errore materiale, al soccorso procedimentale,

¹ Tale disposizione, a sua volta, richiamava gli artt. 23 ss. della Direttiva, in tema di condizioni ostative, requisiti, capacità economico-finanziaria, nonché tecnica.

² Su questo argomento, vd., di recente, R. PALLADINO, *Il principio di proporzionalità nel diritto dell'Unione Europea*, Bari, 2024.

³ F. GASPARI, *Il soccorso istruttorio. Evoluzione dell'istituto e principali problematiche ancora aperte*, in *Amministrativ@mente*, 2019, 3, 405 ss.

⁴ V. VITULANO, *I confini e i limiti dell'istituto del c.d. "soccorso istruttorio"*, in *Riv. Trim. App.*, 2024, 3, 821 ss.

⁵ Vd. CdS, Sez. V, 23 novembre 2022, n. 10325, per la quale il principio di autoresponsabilità importa che ciascun partecipante alla gara sopporti le conseguenze di eventuali errori commessi al momento della presentazione dell'offerta. In argomento, vd. anche la delibera ANAC n. 573 del 10 dicembre 2024, che ha precisato come sia inammissibile la produzione tardiva, mediante soccorso correttivo, di allegati qualificanti l'offerta.

⁶ Su cui vd., *ex multis*, A. BONAITI – S. VACCARI, *Soccorso istruttorio e procedure comparative. Un'analisi critica del principio di "par condicio" tra formalismo e logica di risultato*, in *Dir. Amm.*, 2023, 2, 373 ss.

⁷ R. DIPACE, *Manuale dei contratti pubblici*, Torino, 2024, 240.

⁸ Su questo argomento, tra gli scritti su rivista più recenti, vd. A. MAZZA, *Il difficile equilibrio tra i principi di risultato, legalità, concorrenza e autoresponsabilità*, in *Giur. It.*, 2025, 1, 146 ss.

⁹ A. MANZI, *In attesa della Plenaria ... un altro colpo a favore delle tesi sostanzialiste nell'applicazione del cd. soccorso istruttorio*, in *Urb. App.*, 2013, 12, 1311 ss.

alla rettifica d'ufficio)¹⁰, non era mai stata espressamente disciplinata in questi termini dal legislatore¹¹.

Nel nuovo assetto codicistico, il soccorso correttivo si segnala, però, come terreno sul quale possono emergere forti frizioni tra *favor participationis* e *par condicio*¹².

I tratti distintivi della fattispecie sono essenzialmente due. Il primo consiste nel fatto che l'iniziativa non proviene dalla stazione appaltante, ma dall'operatore economico, il quale, dopo essersi avveduto dell'errore, può indicarne la rettifica con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di partecipazione. Il secondo risiede nella collocazione temporale dell'intervento, ammesso anche dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta, purché prima della sua cognizione da parte degli organi di gara.

Proprio questa duplice peculiarità conferisce alla previsione una fisionomia autonoma rispetto alle altre forme di soccorso e ne spiega la centralità nel dibattito successivo all'entrata in vigore del nuovo codice. Non a caso, la ricostruzione offerta in giurisprudenza ha individuato in tale figura la principale innovazione dell'art. 101, pur essendosi sottolineato come essa non possa affatto "spingersi" fino ad ammettere la rielaborazione *ex post* della proposta, ma soltanto la correzione di una difformità tra volontà effettiva e sua esteriorizzazione¹³.

Il soccorso correttivo si colloca in un rapporto di contiguità con il soccorso sanante di cui al comma 1, lettera b). La relazione illustrativa, del resto, nel sottolineare l'affinità funzionale tra i due, ha posto in luce come l'emendazione dell'errore materiale costituisca, in entrambi i casi, proiezione sul piano dell'offerta tecnica o economica della medesima esigenza di evitare esclusioni o preclusioni dovute a difformità non sostanziali, a vizi, si potrebbe sostenere, "non gravi". Ciò sebbene le due figure presentino diversità (oltre che rispetto all'iniziativa, all'oggetto, perché quello sanante riguarda la domanda, il DGUE e la documentazione amministrativa, mentre quello correttivo, per l'appunto, l'offerta).

2. Le varie forme di soccorso istruttorio nel nuovo Codice.

L'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 delinea, come si è già accennato, un assetto del soccorso istruttorio decisamente più articolato rispetto al passato. La disposizione, infatti, non si limita a confermare la centralità dell'esigenza antiformalistica¹⁴ (per la quale il soccorso istruttorio non rappresenta una facoltà, bensì un obbligo della P.A.)¹⁵, ma si snoda in una varietà di strumenti correlati all'atto/documento interessato e al tipo di anomalia di volta in volta in rilievo¹⁶.

¹⁰ In argomento, vd. O. TOSCANO, *L'errore materiale nella compilazione dell'offerta economica*, in *Riv. Trim. App.*, 2021, 2, 711 ss.; C. CATALDI – L. GOLISANO, *Il soccorso istruttorio e procedimentale, a fronte di irregolarità nelle offerte*, in *Riv. Trim. App.*, 2021, 3, 1126 ss.; E. RIZZI, *Irregolarità formale dell'offerta tecnica e soccorso procedimentale*, in *Contr. St. Ent. Pubb.*, 2021, 3, 89 ss.; A. DI MARTINO, *Il soccorso procedimentale*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 2022, 3, 363 ss.; R. FRAGALE, *L'evoluzione del soccorso istruttorio: la disciplina del nuovo Codice appalti*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 2024, 2, 278 ss.

¹¹ O. CUTAJAR, *Il soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei contratti pubblici*, in *App. Contr.*, 2023, 7-8, 66 ss.; R. MUSONE, *La composizione della commissione giudicatrice e il soccorso istruttorio correttivo nell'interpretazione sostanzialista del Consiglio di Stato*, in *Urb. App.*, 2025, 5, 560 ss.

¹² A. BONAITI – S. VACCARI, *Soccorso istruttorio e procedure comparative. Un'analisi critica del principio di "par condicio" tra formalismo e logica di risultato*, in *Dir. Amm.*, 2023, 2, 373 ss.

¹³ Vd., tra le ultime, CdS, Sez. V, 2 aprile 2025, n. 6572.

¹⁴ In argomento, vd. M. ALLENA, *Le gare pubbliche tra formalismo e apertura del mercato: il soccorso istruttorio*, in *Giur. It.*, 2018, 6, 1474 ss.

¹⁵ Vd. C.G.A.R.S., Ad. Plen., 5 marzo 2026, n. 90. In precedenza, vd. anche TAR Trentino-Alto Adige, Sez. I, 25 ottobre 2023, n. 316. In dottrina, A. CARBONE, *Soccorso istruttorio e procedimento amministrativo. Riflessioni di sistema*, in *Dir. Amm.*, 2025, 1, 207 ss.

¹⁶ Per comodità di lettura si riporta qui di seguito il testo della disposizione, rubricata, per l'appunto, "soccorso istruttorio": «1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non

La prima figura è rappresentata dal soccorso integrativo (o “completivo”), previsto dal comma 1, lettera a), che consente di recuperare elementi, mancanti della documentazione amministrativa presentata con la domanda di partecipazione o con il DGUE, si potrebbe sostenere “già esistenti *in rerum natura*”. La sua funzione è tradizionale e il suo ambito operativo resta circoscritto alla produzione documentale diversa dall’offerta¹⁷.

La seconda figura è il soccorso sanante di cui al comma 1, lettera b), che opera rispetto a omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e degli altri documenti richiesti ai fini della partecipazione. Rispetto al soccorso sopra richiamato, esso presenta un raggio d’azione più ampio, poiché oltre a contemplare carenze della domanda e del DGUE, investe ipotesi in cui il documento sia stato presentato ma con difformità, lacune o imperfezioni che non ne impediscono in assoluto la riconoscibilità/intelligibilità (anche qui, tuttavia, il limite è rappresentato dalla necessità di non incidere mai sul contenuto dell’offerta)¹⁸.

La terza è, invece, rappresentata dal soccorso istruttorio in senso stretto, disciplinato dal comma 3, attraverso il quale la stazione appaltante può richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica o economica e sui relativi allegati. Qui il baricentro si sposta dalla documentazione amministrativa all’offerta, ma in una prospettiva che resta puramente esplicativa e non integrativa/modificativa¹⁹.

La richiesta di chiarimenti è, difatti, ammissibile solo nella misura in cui consenta di rendere intelligibile un contenuto già presente nella proposta negoziale, senza introdurre elementi nuovi né abilitare “ripensamenti”. Si tratta, dunque, di uno strumento di cooperazione procedimentale funzionale all’interpretazione della volontà già manifestata dal concorrente, non di un meccanismo correttivo né, tanto meno, sostitutivo. Proprio per questa ragione, il soccorso in senso stretto svolge un ruolo delicato, perché presuppone un punto di equilibrio tra l’esigenza di non sacrificare l’effettiva portata della proposta per meri difetti espositivi e il divieto di alterarne *ex post* il contenuto sostanziale, nel rispetto della *par condicio*²⁰.

superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. 2. L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara. 3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. 4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato».

¹⁷ Vd. CdS, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870: «il soccorso istruttorio integrativo o completivo mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. “documentazione amministrativa” necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico)».

¹⁸ TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 26 novembre 2025, n. 3389.

¹⁹ TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, 15 maggio 2026, n. 2410.

²⁰ Vd. TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 20 aprile 2026, n. 1800: «il soccorso istruttorio in senso stretto, recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. “procedimentale”, abilita la

La quarta figura, introdotta espressamente dal comma 4, è, per l'appunto, il soccorso correttivo, che costituisce il profilo più innovativo dell'attuale disciplina. Esso consente all'operatore economico di rettificare un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o economica, purché la correzione non si traduca – anche qui – nella presentazione di una nuova offerta né in una modifica sostanziale di quella già presentata e resti salvaguardato l'anonimato.

A differenza delle altre fattispecie, qui l'iniziativa è del concorrente e interviene in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, entro il limite fissato *ex lege*²¹. L'autonomia della fattispecie deriva, pertanto, sia dal suo oggetto, che investe direttamente la proposta negoziale, sia dal suo presupposto, identificato nell'errore materiale, sia ancora dalla particolare scansione procedimentale che la caratterizza. È proprio questa specificità a rendere il soccorso correttivo il punto di emersione delle tensioni tra istanze sostanzialistiche e garanzie concorrenziali.

Nel loro insieme, ad ogni modo, le quattro figure delineano un sistema nel quale il soccorso istruttorio non si presenta più come un istituto unitario a tipologia indifferenziata, ma come una costellazione di rimedi. Proprio tale articolazione rende necessario concentrare, ora, l'attenzione sul soccorso correttivo, poiché in relazione a esso il nuovo Codice manifesta fa emergere delicate questioni, correlate alla nozione di errore materiale.

3. Il soccorso correttivo: fondamento, limiti e rapporto con i principi generali.

Il soccorso istruttorio, in linea generale, come ampiamente chiarito in giurisprudenza, «per come presidiato e limitato dalla lettera dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all'offerente di formare atti o elementi di atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte»²².

In particolare, deve ritenersi escluso il soccorso istruttorio avente a oggetto «carenze strutturali» dell'offerta giacché tali lacune, riflettendo un *deficit* essenziale, cagionano l'incertezza assoluta o l'indeterminatezza del contenuto della proposta, non essendo suscettibili, come tali, né di soccorso istruttorio né di un intervento suppletivo ad opera del giudice.

Pertanto, qualsiasi richiesta di chiarimenti in sede di soccorso istruttorio non può ovviare alla mancanza di un documento o di un'informazione essenziali nell'economia della procedura, salvo appunto il caso in cui essi siano indispensabili per *confermare* l'esatto contenuto dell'offerta o per rettificare un errore manifesto «e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta»²³.

Per individuare, allora, il fondamento e i limiti del soccorso correttivo occorre, anzitutto, delimitare l'area dei vizi ai quali esso può ragionevolmente riferirsi: non ogni difformità della documentazione di gara, infatti, è suscettibile di emenda, restando fuori dall'orbita dell'istituto, innanzitutto, le ipotesi di dichiarazione non veritiera, nelle quali non viene in rilievo una mera imperfezione rappresentativa o un rifiuto, la cui sussistenza emerge dall'offerta, ma un *quid*

stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della *par condicio*) di apportarvi qualunque modifica».

²¹ Ovverosia fino alla materiale apertura delle buste. Vd. TAR Puglia – Bari, Sez. I, 6 maggio 2025, n. 641.

²² Talché, ad esempio, deve ritenersi non sanabile l'omessa indicazione dell'oggetto del contratto di avvalimento. Vd. A. RIPEPI, *L'avvalimento nella più recente giurisprudenza*, in *Giur. It.*, 2026, 4, 943 ss.

²³ CdS, Sez. III, 31 marzo 2026, n. 2635.

oggettivamente incompatibile con il dovere di lealtà che presidia la partecipazione alla procedura di aggiudicazione²⁴.

In questa prospettiva, la distinzione tra omissione dichiarativa, inesattezza sanabile e falsità conserva una funzione decisiva: soltanto nelle prime due ipotesi può aprirsi uno spazio per meccanismi di integrazione, chiarimento o rettifica, mentre la falsità si colloca su un piano diverso, segnato da conseguenze espulsive che non possono essere neutralizzate invocando la logica collaborativa sottesa al soccorso istruttorio²⁵.

Un ulteriore parametro limitativo è rappresentato dalla diligenza esigibile dalle parti della procedura. Anche in questo orizzonte, il soccorso non può essere concepito come “toccasana” per ogni errore evitabile con l’ordinaria attenzione che ci si attende da un operatore economico che intenda contrattare con la P.A. Del resto, si potrebbe chiosare, errori grossolani possono rappresentare, per l’appunto, un indice di inaffidabilità dell’impresa nel caso in cui essa si aggiudichi la commessa²⁶.

All’operatore economico, in quanto soggetto specializzato, è richiesto un grado di accuratezza elevato nella predisposizione dell’offerta; alla stazione appaltante, per contro, non può imporsi un’attività ricostruttiva così tanto penetrante da rallentare in misura irragionevole il procedimento. Il punto di equilibrio deve, allora, rintracciarsi giudicando sanabili solo quelle inesattezze che, pur non essendo irrilevanti, risultano immediatamente percepibili e comunque agevolmente superabili sulla base delle carte già acquisite dalla stazione appaltante²⁷.

Talché, il criterio della diligenza svolge una duplice funzione: da un lato, preserva il principio di autoresponsabilità del concorrente; dall’altro, evita che il formalismo si traduca in un ostacolo sproporzionato rispetto al buon andamento e all’interesse alla selezione della migliore offerta²⁸.

La rilevanza del principio del risultato (che ha carattere immanente al sistema, indipendentemente dalla sua espressa previsione normativa)²⁹ incide anche sul modo in cui viene giudicata, sul piano pratico-applicativo, la decisione della stazione appaltante di accogliere o respingere una richiesta di soccorso correttivo³⁰.

È proprio nella concreta individuazione del confine tra errore emendabile e alterazione dell’offerta, così, che si manifestano le maggiori oscillazioni applicative: basti pensare al diverso peso attribuito,

²⁴ Sul dovere di buona fede e lealtà, vd. anche C. NAPOLITANO, *La dichiarazione falsa, omessa o reticente secondo l’Adunanza Plenaria (nota a Cons. Stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16)*, in www.giustiziainsieme.it, 7 ottobre 2020.

²⁵ Vd., *ex plurimis*, TAR Lazio – Roma, Sez. I, 1 giugno 2015, n. 7744.

²⁶ Sull’esclusione dell’operatore economico per inaffidabilità, vd., di recente P. COSA, *L’applicazione del principio di “proporzionalità” nell’ambito delle cause di esclusione dalle procedure di aggiudicazione per inaffidabilità dell’operatore economico*, in *Riv. Corte Conti*, 2025, 5, 261 ss.

²⁷ I. FILIPPETTI, *Par condicio e favor participationis nell’interpretazione degli atti di gara*, in *Urb. App.*, 2009, 7, 822 ss. In giurisprudenza, TAR Campania – Salerno, Sez. II, 9 aprile 2026, n. 689; CdS, Sez. V, 2 aprile 2026, n. 2721: «se un dato inserito nell’offerta è irrealistico, ciò non determina, *ex se*, la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio. Devono sussistere, infatti, due condizioni, ovverosia che si tratti di un errore, per l’appunto, “materiale”, in termini di *lapsus calami*, e che l’esatta volontà del partecipante sia desumibile dai documenti già in possesso della stazione appaltante». Vd., ancora, TAR Veneto, Sez. III, 4 marzo 2026, n. 522 (che ha operato riferimento al c.d. “errore manifesto”, in quanto desumibile e risolvibile da una agevole disamina della documentazione di gara); TAR Lazio – Roma, Sez. II-bis, 9 febbraio 2026, n. 2470: «l’errore materiale direttamente emendabile è solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente, *ictu oculi*, dal contesto stesso dell’atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà; in altre parole, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta». In precedenza, CdS, Sez. V, 23 maggio 2025, n. 4526; CdS, Sez. V, 5 aprile 2022, n. 2529; CdS, Sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1347; CdS, Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978.

²⁸ A. GANDINO, *Il soccorso istruttorio nel d.lgs. n. 36/2023: verso il definitivo abbandono del formalismo?*, in *Giur. It.*, 2024, 1, 163 ss.

²⁹ CdS, Sez. VI, 20 aprile 2023, n. 4014. Sul principio di risultato, in letteratura, tra le monografie, vd. G. SORICELLI, *I contratti pubblici nella prospettiva del risultato*, Milano, 2025.

³⁰ F. DAL BIANCO, *Riattivazione del soccorso istruttorio alla luce del principio del risultato*, in *Contr. St. Enti Pubb.*, 2024, 4, 102 ss.; C. D’AURIA, *Il soccorso istruttorio nel Codice dei contratti pubblici: dal formalismo alla logica di risultato*, in www.ambienteditirto.it, 2025, 2, 53 ss.

di volta in volta, alla riconoscibilità *ictu oculi* del vizio³¹, alla possibilità di una contenuta attività ermeneutica, al rapporto con il soccorso procedimentale e alla permanenza del potere di rettifica d'ufficio di cui è investita la stazione appaltante.

Ad ogni modo, volendo passare in rassegna la casistica, si può osservare che è stato qualificato, ad esempio, come errore materiale emendabile, perché emergente dagli atti di gara ed in base ad essi “risolvibile”: la mancata indicazione del DGUE del ricorso a subappalto necessario (TAR Lazio – Roma, Sez. V-ter, 2 febbraio 2026, n. 1952); gli errori nell’indicazione della cifra dell’offerta economica, dipendenti da un evidente errore di calcolo (CdS, Sez. VII, 24 febbraio 2026, n. 8546); la duplice indicazione, disomogenea, dell’offerta economica, qualora quella concretamente formulata sia univocamente individuabile dalla documentazione di gara (TAR Lazio – Roma, Sez. II-quater, 21 ottobre 2025, n. 18189); la produzione di un documento privo di firma o di particolari formalità, quando tale documento sia già stato confezionato in data antecedente alla scadenza dei termini di partecipazione e sia dotato di data certa (TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, 8 maggio 2023, n. 711); il versamento del contributo ANAC (CdS, Ad. Plen., 9 giugno 2025, n. 6).

4. Le questioni applicative e la posizione della giurisprudenza.

La giurisprudenza successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, più in generale, si è misurata soprattutto con il problema della riconoscibilità dell’errore materiale. In linea generale, si è affermato il principio secondo cui l’emenda (d’iniziativa del concorrente o, comunque, della stazione appaltante) è ammissibile solo quando l’anomalia emerga con sufficiente evidenza e la rettifica non implichi complicate operazioni ricostruttive e, tanto meno, creative.

Ciò non sta a significare, tuttavia, che l’errore debba risultare sempre percepibile in modo meccanico o istantaneo. Una parte degli orientamenti più recenti tende, infatti, a ritenere compatibile con il sistema una minima attività interpretativa, purché essa resti integralmente interna agli atti di gara già presentati e si limiti a sciogliere una discrasia documentale senza introdurre dati nuovi e senza richiedere la produzione di documenti o documentazione mai versata in atti³².

Il *discrimen*, in questa prospettiva, non è tanto la maggiore o minore immediatezza percettiva del vizio, quanto l’impossibilità di trasformare l’interpretazione e il diritto di rettifica in una riformulazione dell’offerta.

Su questo terreno, *par condicio* e autoresponsabilità continuano a operare come argini indefettibili. La prima impedisce che la correzione dell’errore si traduca in un vantaggio competitivo sopravvenuto; la seconda impone che l’operatore economico resta “il primo responsabile” della chiarezza e completezza della propria offerta³³.

Ne deriva che la stazione appaltante, quando ammette, nel sub-procedimento, una rettifica di un elemento prescritto dalla legge e dai documenti di gara³⁴, o la valorizza, è tenuta a motivare con

³¹ Vd. CdS, Sez. V, 9 aprile 2026, n. 2846: «questo Consiglio di Stato ha in più occasioni chiarito che l’errore può essere considerato tale solo se chiaramente riconoscibile e ravvisabile *ictu oculi* dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive, dovendo concretarsi in una discrepanza tra volontà decisionale chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell’atto».

³² Cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. III, 21 giugno 2021, n. 7416.

³³ TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 19 marzo 2025, n. 271; CdS, Sez. V, 28 maggio 2024, n. 4724.

³⁴ Sul tema vd. anche CGUE, Sezione Sesta, 2 giugno 2016, C-27/15. Sul principio di “tassatività” delle clausole di esclusione, in rapporto al soccorso istruttorio, vd. S. COLOMBARI, *L’esclusione dalle gare pubbliche: una misura residuale?*, in *Giur. It.*, 2024, 3, 742 ss. In giurisprudenza, tra le tante, TAR Lazio – Roma, Sez. II-bis, 17 giugno 2024, n. 12303 e, più di recente, TAR Lazio – Roma, Sez. I-bis, 30 aprile 2026, n. 7868: «quanto alla dedotta violazione da parte delle citate disposizioni della legge di gara del principio di tassatività delle clausole di esclusione, è sufficiente osservare che per consolidata giurisprudenza l’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 non stabilisce affatto che i partecipanti alla gara possono essere esclusi solo in ragione delle cause escludenti di cui agli artt. 94 e 95 del citato decreto legislativo, ma si limita a prevedere che la stazione appaltante non può introdurre ulteriori ipotesi, rispetto a quelle previste dai citati

particolare accuratezza le ragioni per cui ritiene che l'intervento richiesto o sollecitato si limiti a rendere intellegibile una volontà già compiutamente formata. L'onere motivazionale assume, pertanto, una funzione di garanzia non solo nei confronti del concorrente interessato, ma anche degli altri operatori, che devono poter verificare la correttezza del percorso seguito.

La distinzione tra rettifica ammissibile e modifica sostanziale dell'offerta è il punto sul quale si concentra la maggior parte del contenzioso³⁵. È ormai acquisito che non ogni precisazione successiva alla scadenza del termine di presentazione sia vietata: se il chiarimento serve soltanto a esplicitare un dato già ricavabile dall'offerta, esso può risultare compatibile con il sistema e coi principi cardine della materia.

Diverso è il caso in cui l'intervento *ex post* alteri i caratteri essenziali della proposta, integri un elemento tecnico mancante, sostituisca una scelta originaria con un'altra o consenta di vincere un'incertezza che, al momento della presentazione, rendeva l'offerta intrinsecamente inidonea. In tali ipotesi non si è più in presenza di emenda, ma di una vera riformulazione, incompatibile con le esigenze sottendenti al confronto competitivo.

Nel complesso, la giurisprudenza sembra muoversi, allora, verso una lettura del soccorso correttivo ispirata a un sostanzialismo moderato. *Da un lato*, si avverte l'esigenza di evitare esclusioni irragionevoli o valutazioni distorte dovute a refusi, discrasie o errori di rappresentazione che non incidano sull'effettiva volontà negoziale dell'offerente. *Dall'altro*, permane la consapevolezza che l'attenuazione del formalismo non possa trasformarsi in un vantaggio anti-competitivo, in violazione, talora, anche del principio di segretezza.

L'orientamento prevalente appare, dunque, porsi nella direzione di riconoscere la rettifica solo quando il dato corretto sia già ricavabile con ragionevole certezza ed obiettività dalla documentazione tempestivamente depositata, mentre resta precluso ogni intervento che si estrinsechi in apporti integrativi, opzioni alternative fruibili alla bisogna, nuove e diverse proposte contrattuali.

5. Conclusioni.

La disciplina del soccorso istruttorio delineata dal d.lgs. n. 36/2023 conferma che, nella modernità, il diritto dei contratti pubblici si muove entro una logica meno rigidamente formalistica rispetto al passato, pur senza recedere dai presidi che garantiscono la correttezza del confronto concorrenziale³⁶.

In questo quadro, l'art. 101 rappresenta non soltanto un riordino di soluzioni già emerse nella prassi e nella giurisprudenza, ma anche un tentativo di differenziare con maggiore precisione le tecniche attraverso cui l'amministrazione e l'operatore economico possono reagire a omissioni, irregolarità, ambiguità o errori materiali. *Id est* a vizi comunque imputabili ai concorrenti.

Tra tali tecniche, il soccorso correttivo costituisce novità assai significativa, perché conduce sul terreno dell'offerta una possibilità di "recupero" sino ad oggi ammessa solo in modo casuistico ed occasionale. Ad ogni modo, esso richiede un'applicazione particolarmente prudente. La sua utilità

articoli, di esclusione automatica e non automatica per mancanza dei requisiti generali, essendo invece ben possibile introdurre in sede di gara, così come espressamente previsto dal comma 3 del mentovato art. 10, requisiti speciali ulteriori di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale la cui mancanza comporta l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara». Si tratta di un binario "parallelo" rispetto alla regolamentazione del soccorso istruttorio che implica come la previsione di cause *ad excludendum* per mancata o incompleta produzione da parte dei concorrenti in contrasto con siffatto principio e con la disciplina emergente dal citato art. 101 sia affetta da invalidità, che il concorrente può dedurre in sede di ricorso, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere. Cfr CdS, Sez. III, 3 febbraio 2023, n. 1175.

³⁵ Sul contenzioso occorre precisare che le sentenze di rado riportano in modo esaustivo "il fatto", ovverosia i riferimenti al corredo documentale/dichiarativo su cui s'innestano le questioni di ammissibilità del soccorso istruttorio correttivo. Tanto che, di frequente, al cospetto dell'espressione di principi consolidati, nel corpo delle pronunce, non sempre l'analisi dei repertori consente una verifica di come essi siano stati concretamente applicati, dalla stazione appaltante e dal giudice.

³⁶ V. CIRULLI IRELLI, *Il principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale negli appalti pubblici*, in *Contr. Impr.*, 2024, 3, 586 ss.

sistematica è evidente, poiché evita che il procedimento di gara sia dominato da automatismi espulsivi incapaci di distinguere tra difetti meramente rappresentativi, che costituiscono “errore non grave”, e reali modificazioni della proposta negoziale.

Tale utilità, tuttavia, si giustifica solo a condizione che restino fermi i limiti invalicabili posti dall’immodificabilità dell’offerta, dalla *par condicio*, dall’autoresponsabilità del concorrente, dalla trasparenza dell’azione amministrativa.

In definitiva, il nuovo assetto sembra affidare all’interprete e alla stazione appaltante una funzione da esercitare *cum grano salis*, senza preconcetti e sulla base di una valutazione *case to case*: occorre valorizzare il principio del risultato e la logica collaborativa P.A./privato, senza però consentire che errori (se non, addirittura, ambiguità volute e ricercate dai concorrenti in ottica di strumentalizzazione) si trasformino in un canale di rimodulazione postuma dell’offerta³⁷.

³⁷ Su questo “tradizionale” rischio di sbilanciamento, vd. F. SAITTA, *Contratti pubblici e soccorso istruttorio*, in *Dir. Amm.*, 2019, 1, 3 ss.